LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-03-2009 REGIONE LOMBARDIA

Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – collegato ordinamentale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 10 del 9 marzo 2009

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 13 marzo 2009

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

- 1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2009 ed euro 500.000,00 per l'anno 2010, cui si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e **piccoli comuni**" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
- 2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all'anno 2010, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.